

STATUTO
Biblioteca Pannilunghi-Fontana APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata) E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e del presente Statuto, una associazione avente la seguente *denominazione* **Biblioteca Pannilunghi-Fontana APS**, da ora in poi denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di PIEVE S. STEFANO e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività) L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*. L'associazione ha come scopo di far conoscere, salvaguardare e accrescere il patrimonio culturale locale oltre a tutelare la consistenza e garantire l'integrità della Biblioteca privata Pannilunghi-Fontana e dell'Archivio di Fattoria come previsto dai decreti della Soprintendenza ai beni culturali e bibliografici della Toscana; l'Associazione non sarà proprietaria della Biblioteca e dell'Archivio, ma ne sarà affidataria responsabile con obbligo della tutela, della gestione, dell'apertura e del controllo per la consultazione. A tal fine potrà usufruire del materiale presente in biblioteca, favorendone anche l'accrescimento, in modo da realizzare quanto specificato ai punti d), f), g), h), i), k) l) che seguono. L'associazione, per lo svolgimento, *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*, delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente, ma non esclusivo, dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa: a) informazione permanente sui molteplici argomenti documentati dalla Biblioteca privata Pannilunghi-Fontana rivolta a giovani ed adulti interessati; b) presentazione, al pubblico interessato, di volumi pubblicati o recensiti o di tesi discusse.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni: a) tutela, valorizzazione e incremento della "Biblioteca privata Pannilunghi-Fontana" già esistente con sede in Pieve S. Stefano (AR), Via del Garbo, l e 7 e in Via Tiberina, 82, riconosciuta dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Toscana, con provvedimento 22/2021 prot. MIC-SAB-TOS/4817 del 20 ottobre 2021 di "eccezionale interesse culturale" e pertanto sottoposta alla disciplina del Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni per i seguenti motivi: "La raccolta costituisce un insieme ricco e coerente di materiale bibliografico, creato in funzione della ricerca storica, che ha assunto negli anni la fisionomia inedita di patrimonio bibliografico privato messo al servizio della comunità. Per la sua specializzazione nell'ambito della storia locale, la Biblioteca Pannilunghi-Fontana" [di proprietà di Elda Fontana e Pannilunghi Ventura], rappresenta una fonte di documentazione preziosa per gli studi sul Comune di Pieve S. Stefano [...]". La Biblioteca è sottoposta agli obblighi previsti dal Decreto Lgs. 22/01/2004, n. 42; b) tutela e valorizzazione degli Archivi di fattoria esistenti presso la Biblioteca privata Pannilunghi-Fontana, riconosciuti dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana con decreto 26/2021 "di interesse storico particolarmente importante" in data 31 dicembre 2021, prot. MBAC-SAB-TOS n. 5663/34.07.04; c) collaborazione attiva con altre associazioni con le quali sia possibile condividere i contenuti di iniziative similari; d) Accettazione di donazioni da parte di privati, associazioni o qualsiasi altra fonte, di pubblicazioni, documenti e oggetti che il Consiglio Direttivo riterrà di interesse per la biblioteca. Incremento della dotazione libraria della Biblioteca attraverso i contributi o i finanziamenti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

g) formazione universitaria e post-universitaria: In particolare nei confronti di studenti universitari che intendono approfondire anche materie particolari, diverse dalla storia locale: erboristeria, paleografia, archivistica e diplomatica, notizie per la predisposizione di tesi di laurea e altro.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale: tutela, valorizzazione e incremento dei documenti raccolti, diversi dalla biblioteca e facenti parte dell'Archivio di storia locale composto da cartelle *in fieri*, da copie di originali recuperati da Archivi fiorentini, da copie di libri ecclesiastici raccolti, da audiocassette in francese di argomenti diversi, ecc., Promozione di recupero, presso qualsiasi fonte, di documenti di qualsiasi natura (vocale, fotografica, oggettistica, artistica, ecc.) che possano incrementare l'archivio e la storia locale.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo: pubblicazione, pubblicizzazione, presentazione di ricerche effettuate da parte di soci, ricercatori o studiosi di interesse locale o generale; b) partecipazione ad iniziative e organizzazione in proprio di attività artistiche o ricreative di interesse sociale e culturale.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso: accompagnamento e informazioni a turisti, camminatori, curiosi per la visita del paese, delle chiese, delle iniziative locali, della via di Francesco ecc.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa: a) In particolare interventi di volontari in qualità di esperti, quando richiesti, nelle classi di primo e secondo grado, da concordare con le scuole, nel rispetto delle norme legislative; gli incontri potranno avvenire nei locali scolastici o presso i locali della Biblioteca privata Pannilunghi-Fontana; b) Eventuali attività formative che possano essere deliberate dal Consiglio Direttivo e che aiutino ragazzi o giovani ad intraprendere un'attività, anche manuale, che dia loro autostima e ricchezza educativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati) - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di 7 persone fisiche o a 3 APS (**co. 1, art. 35 Cts**). Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene *inferiore* a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere *integrato* entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo (**co. 1-bis, art. 35 Cts**). Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati) - Gli associati hanno il *diritto* di: a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; b) esaminare i libri sociali; c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presso la sede sociale; g) frequentare i locali dell'associazione.

Gli associati hanno l'*obbligo* di: a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; d) gli associati potranno esercitare i loro diritti solo se saranno in regola con la quota associativa che dovrà essere versata entro il 15 marzo di ogni anno.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato) - La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, decadenza automatica* o *esclusione*. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. L'associato può *decadere automaticamente* dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 15 marzo di ogni anno. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi) - Sono *organi* dell'associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio direttivo.

ART. 7 (Assemblea) - Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti i soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da

un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche telematico, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio. L'Assemblea può tenersi, anche per via telematica, su convocazione online comunicata almeno 10 giorni prima della data fissata. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*: a) *elegge e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) approva il *bilancio di esercizio*; c) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del C.T.S., e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti; d) delibera sulla *esclusione degli associati*; e) delibera sulle *modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto*; f) approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*; g) delibera lo *scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo*; h) delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione; i) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. In caso di riunione d'urgenza, l'Assemblea sarà valida se tutti i membri saranno presenti, fisicamente o telematicamente anche senza una convocazione formale.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega e, in *seconda convocazione*, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. È possibile partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

In assemblea straordinaria, per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto*, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In assemblea straordinaria, per deliberare lo *scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare sono *compiti* di questo organo: a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; e) deliberare l'ammissione degli associati; f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti compreso tra 3 e 9 componenti, eletti dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e *rieleggibili* senza un limite di volte. Nomina, al proprio interno, Presidente, Vice Presidente e Segretario. Gli amministratori sono *eletti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di

decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti e può tenersi anche per via telematica, su convocazione scritta comunicata almeno 3 giorni prima della data fissata. In caso di riunione d'urgenza il Consiglio sarà legalmente costituito anche senza documento di convocazione, purché siano presenti, fisicamente o telematicamente, tutti i membri del Consiglio stesso. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso non sia possibile raggiungere la maggioranza nella votazione, per parità di scelte contrapposte, il voto del Presidente avrà valore doppio. È possibile l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. Il *potere di rappresentanza*, attribuito agli amministratori, è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente, Vice Presidente, Segretario) - Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente *resta in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Segretario, eletto in seno al Consiglio Direttivo, svolge le operazioni di segreteria, le registrazioni contabili, stila il bilancio, predispone gli atti necessari al buon funzionamento dell'Associazione.

ART. 10 (Organo di controllo) - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. In quel caso i *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti) - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorreranno i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio) - Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili) - Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretta*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche) - L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio) - L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. *Esso è predisposto* dal Consiglio Direttivo e verrà *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Superando il limite delle 220.000 euro, l'associazione dovrà redigere il *Bilancio di Esercizio* annuale, formato dallo stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale) - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supereranno i 100.000 euro, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supereranno 1 milione di euro annui, l'associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare il *bilancio sociale* nel proprio sito internet.

ART. 17 (Libri) - L'associazione deve tenere i seguenti libri: a) libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; b) registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo; e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, quando previsto; f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, quando previsti. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi presso la sede sociale, nelle ore di apertura dell'Associazione.

ART. 18 (Volontari) - I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, se autorizzate, nei limiti di quanto

previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (10.00 euro giornaliero o 150 euro mensili ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'Art. 18 del Codice del terzo settore.

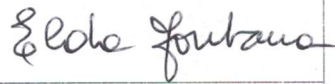
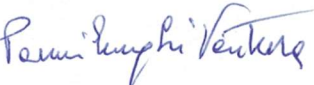
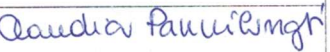
La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori) - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, per il cui trattamento economico e normativo si rinvia all'art. 16 del d. Leg.vo 3/7/2017 n. 117 (C.T.S.).

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) - In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio) - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Sottoscrizione degli estensori dello Statuto:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA
FONTANA ELDA	PRESIDENTE	
PANNILUNGHİ ANGELA	VICE PRESIDENTE	
PANNILUNGHİ STEFANO	SEGRETARIO	
PANNILUNGHİ VENTURA	CONSIGLIERE	
PANNILUNGHİ CLAUDIA CASTELLUCCI MAURIZIO	CONSIGLIERE CONSIGLIERE	 
LUCULLI MICAELA	CONSIGLIERE	
MILLI GIORDANO	CONSIGLIERE	

PANNILUNGI ENZO	CONSIGLIERE	
-----------------	-------------	---

Pieve S. Stefano, 31/5/2023